



COMUNE DI LIGORNETTO

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

In applicazione

- della legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- del decreto di applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987

IL CONSIGLIO COMUNALE DI LIGORNETTO

Visto il Messaggio municipale 99/1992

DECRETA:

I. NORME GENERALI

Art. 1 - Costituzione

L'Azienda dell'acqua potabile (in seguito denominata A.A.P) è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907, del Regolamento comunale e del presente regolamento.

Art. 2 - Scopo dell'Azienda

L'A.A.P. fornisce all'utenza, nei limiti della disponibilità, l'acqua potabile per uso pubblico, domestico, agricolo e industriale alle condizioni del presente regolamento con suo diritto di privativa nel comprensorio di distribuzione e potrà autorizzare la fornitura dell'acqua a utenze fuori del territorio comunale previo consenso del Consiglio Comunale.

Art. 3 - Compiti dell'Azienda.

L'Azienda acqua potabile:

Cpv. 1

Provvede alla costruzione, alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti della rete di distribuzione;

Cpv. 2

Esercita la vigilanza sulla qualità igienica dell'acqua potabile ritenuto come questa debba soddisfare i requisiti fissati dal manuale svizzero delle derrate alimentari.

Cpv. 3

Vigila affinché nelle zone di protezione della falda siano rigorosamente rispettate le ordinanze federali, cantonali e comunali;

Cpv. 4

Tramite il personale alle sue dipendenze provvede in particolare a:

- 4.1 Praticare visite settimanali di controllo alle camere di presa, bacini di accumulazione, stazioni di pompaggio con relativa pulizia dei locali, sostituzione deumidificatori, verifica funzionamento impianti;
- 4.2 Praticare visite mensili alle sorgenti con controllo dello stato delle succhieruole (griglie);
- 4.3 Vuotare e pulire almeno due volte all'anno i serbatoi di accumulazione le sorgenti e le camere di presa;
- 4.4 Controllare alle sorgenti e alle stazioni di pompaggio il funzionamento degli organi meccanici (valvole, filtri di aerazione, troppopieni ecc.) secondo necessità ma almeno due volte all'anno;
- 4.5 Controllare mensilmente il funzionamento delle valvole della riserva antincendio;
- 4.6 Controllare annualmente il funzionamento degli idranti e delle saracinesche;
- 4.7 Spurgare almeno due volte all'anno le condotte terminali principali;
- 4.8 Eseguire trimestralmente rilievi sulla portata delle sorgenti;
- 4.9 Eseguire secondo necessità o su indicazione del Laboratorio Cantonale di Igiene, ma almeno trimestralmente il prelievo di campioni di acqua da analizzare.

Art. 4 - Definizione del regolamento

Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore costituiscono le basi giuridiche del rapporto fra l'A.A.P. ed i suoi acquirenti denominati in seguito Abbonati.

Art. 5 - Organizzazione

Gli organi dell'Azienda sono:

1. Il Consiglio Comunale
2. Il Municipio
3. La Commissione dell'Azienda (C.A.A.P.)
4. La Commissione di revisione

Art. 6 - Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale:

1. Approva i regolamenti dell'A.A.P. le sue eventuali modifiche;
2. Approva le tariffe ai sensi dell'art. 56 del presente regolamento;
3. Esamina e approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, in concomitanza con i preventivi e i consuntivi del Comune;
4. Decide sulla costruzione di nuove opere e accorda i crediti relativi;
5. Autorizza il Municipio a stare in causa, a transigere o a compromettere;
6. Stabilisce gli stipendi dei dipendenti dell'A.A.P. e gli onorari dei membri della commissione.

Art. 7 - Competenze del Municipio.

Cpv. 1

Il Municipio è responsabile di tutta l'Amministrazione dell'A.A.P. e risponde di fronte a terzi ed in giudizio.

Cpv. 2

Provvede al regolare funzionamento tecnico e amministrativo dell'A.A.P. propone e fa eseguire tutte le migliorie che si rendono necessarie al buon funzionamento della stessa.

Cpv. 3

Inoltre:

- a) Presenta al Consiglio Comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- b) Propone al Consiglio Comunale la costruzione di nuove opere; sottopone al Consiglio Comunale i regolamenti della A.A.P. e le sue eventuali modifiche;
- c) Allestisce le tariffe di sua competenza nei limiti stabiliti dall'art. 56 del presente regolamento;
- d) Può emanare direttive per gli installatori concessionari; nomina il segretario della CAAP, il personale amministrativo e di sorveglianza e propone i relativi stipendi;
- e) Può fatture costi amministrativi e per la sorveglianza dell'A.A.P.;
- f) Delibera per i lavori e le forniture conformemente a quanto previsto dall'art. 74 del Regolamento comunale;
- g) Approva le domande per nuovi allacciamenti privati o per il rifacimento di quelli esistenti;
- h) Dispone per la lettura dei contatori e la relativa emissione delle fatture;
- i) Nomina ogni 4 anni la Commissione dell'A.A.P. composta da 7 membri. Fungerà da presidente il Capo Dicastero Azienda Acqua Potabile.

Art. 8 - Commissione dell'Azienda

La Commissione collabora con il Municipio alla gestione dell'A.A.P., ed in particolare:

- a) Nomina il vice-presidente;

- b) Preavvisa la nomina del segretario della C.A.A.P., che corrisponde all'incaricato del lavoro amministrativo all'interno della Cancelleria (persona senza diritto di voto);
- c) Formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e la costruzione di nuove opere;
- d) Preavvisa le tariffe per la fornitura dell'acqua potabile;
- e) Collabora nella stesura e modifiche dei regolamenti dell'A.A.P.;
- f) Formula preavvisi sui preventivi e consuntivi dell'A.A.P..

Art. 9 - Convocazione Commissione A.A.P. (C.A.A.P.)

La C.A.A.P viene di regola convocata dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o dietro richiesta scritta e motivata da tre suoi membri.

Art. 10 - Commissione di revisione

Funge da commissione di revisione, con tutte le competenze previste dalla legge, la Commissione della Gestione del Consiglio Comunale.

Art. 11 - Obbligo di prelievo.

Cpv. 1

L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile della rete comunale. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'A.A.P..

Cpv. 2

E' vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

II. EROGAZIONE E QUALITA' DELL'ACQUA

Art. 12 - Modo di erogazione.

Cpv. 1

L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:

- a) deflusso illimitato: per alimentazione di idranti;
- b) deflusso misurato: per usi domestici, industriali e commerciali, agricoli, cantieri edili, la irrorazione di aree pubbliche e private e per gli edifici pubblici;

Cpv. 2

La concessione dell'acqua potabile è in primo luogo riservata all'uso domestico.

Art. 13 - Uso dell'acqua.

Cpv. 1

E' fatto divieto all'utente di disporre dell'acqua a scopi che non siano quelli previsti dall'art. 12.

Cpv. 2

E' ugualmente fatto divieto di cessione a terzi.

Art.14 - Forniture speciali.

Entro i limiti del presente regolamento l'A.A.P. può fornire l'acqua a condizioni speciali imposte da particolari esigenze.

Art.15 - Trattamento chimico.

L'A.A.P. è competente, in collaborazione con il Laboratorio Cantone d'igiene, di decidere se l'acqua della sua rete deve subire un trattamento chimico.

Art.16 - Pressione e proprietà (qualità).

Cpv.1

In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete.

Cpv.2

L'A.A.P. non assume garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione.

Art.17 - Limitazione della fornitura.

Gli organi dell'A.A.P. possono limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- forza maggiore
- disturbi d'esercizio
- carenza acqua
- lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti.

Art.18 - Obbligo di allacciamento.

Cpv. 1

I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete di distribuzione dell' A.A.P.. Non sono ammessi impianti propri per l'approvvigionamento dell'acqua.

Cpv. 2

L'A.A.P. provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume responsabilità alcuna per eventuali conseguenze negative o danni e non concede risarcimento.

Cpv. 3

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti richiamando loro l'obbligo di tener chiusi tutti i rubinetti onde evitare aspirazioni di impunità nella rete di distribuzione.

Art.19 - Domanda di allacciamento.

Cpv.1

Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata per iscritto all'A.A.P. una domanda corredata dai relativi piani di esecuzione e dalla planimetria.

Cpv.2

La concessione è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie; viene concessa prima dell'inizio dei lavori.

Cpv. 3

L'A.A.P. può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali, ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA (Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque).

Cpv. 4

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'A.A.P. corredate dai relativi progetti e piani d'esecuzione.

Art.20 - ***Responsabilità dell'abbonato.***

Cpv. 1

L'abbonato risponde, nei confronti dell'A.A.P. per tutti i danni da lui causati a seguito di manipolazioni errate, di incuria, nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni.

Cpv. 2

L'abbonato è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Art.21 - ***Disdetta dell'abbonato.***

Cpv. 1

L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura di acqua deve comunicarlo all'A.A.P. per iscritto con un mese di anticipo.

Cpv. 2

L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.

Art.22 - ***Fornitura di acqua temporanea, acqua di cantieri.***

La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori, come pure l'uso degli idranti, necessita di un'autorizzazione dell'A.A.P..

Art.23 - ***Fornitura d'acqua per scopi speciali.***

Cpv. 1

Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione, di lotta antincendi (Sprinkler od altro), di irrigazioni per l'uso industriale, necessitano di speciale autorizzazione. L'A.A.P. si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni oppure di assoggettarla a condizioni speciali.

Cpv. 2

Le piscine devono comunque essere munite di impianto di rigenerazione d'acqua.

Art.24 - ***Prelievi di punta anormali e piscina***

Cpv. 1

La fornitura d'acqua ad abbonati con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come industrie e le piscine, forma oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'A.A.P., che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari da stabilire di volta in volta.

Cpv. 2

Il riempimento e lo svuotamento delle piscine potrà essere effettuato solo previo avviso al Municipio e sua autorizzazione, secondo le disposizioni vigenti.

Cpv. 3

Indipendentemente dal modo di approvvigionamento dell'acqua, l'uso di impianti speciali può essere soggetto ad una tassa di abbonamento.

Art.25 - *Prelievo abusivo.*

Cpv. 1

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'A.A.P. ed inoltre può essere perseguito penalmente.

Cpv. 2

E' pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, manomettere lo stesso, come pure aprire saracinesche d'arresto piombato.

III. RETE DI DISTRIBUZIONE

Art.26 - *Rete di distribuzione - definizione*

Cpv. 1

La rete di distribuzione è costituita da condotte, posate di regola su area pubblica, che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad esse collegate.

Cpv. 2

In casi speciali le condotte possono essere posate su fondo privato. In tal caso il proprietario del fondo è tenuto a tollerarne la posa.

Cpv. 3

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona edificabile da approvvigionare, alle quali sono raccordate le tubazioni di allacciamento.

Cpv. 4

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono dimensionati in base al piano regolatore; il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello della zona edificabile.

Le condotte di distribuzione posate fuori della zona edificabile, già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e di proprietà dell'AAP, sono parificate a quelle del comprensorio della zona edificabile.

Cpv. 5

La costruzione, la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione spettano esclusivamente all'AAP che ne è l'unica proprietaria.

Art.27 - *Ampliamento della rete.*

Cpv. 1

L'AAP non è obbligata a fornire l'acqua al di fuori della zona edificabile.

Cpv. 2

Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete, che non assolvono i requisiti previsti dal precedente capoverso, possono venir accolte soltanto se i proprietari prendono a loro carico tutte le spese relative.

Art.28 - *Installazione.*

L'AAP stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte di distribuzione.

Essi sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e le direttive della SSIGA.

Art.29 - Idranti.

Cpv. 1

L'AAP deve provvedere alla posa degli idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano sono messi a disposizione dei servizi antincendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere accessibili in ogni tempo. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei servizi.

Cpv. 2

L'AAP assume il controllo dell'acquedotto, la manutenzione e le riparazioni degli idranti.

Cpv. 3

Solo persone autorizzate dall'AAP hanno diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.

Cpv. 4

Le spese per la posa e la manutenzione degli idranti sono a carico del Comune.

Art.30 - Utilizzazione dei sedimi privati.

Cpv. 1

Ogni proprietario è tenuto a concedere all'AAP sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti, il tutto nel rispetto dei legittimi interessi del proprietario ai sensi dell'art. 691 del CCS.

Cpv. 2

In casi speciali l'AAP farà iscrivere a registro fondiario, a proprie spese, un dirizzo di servitù a suo favore.

IV. ALLACCIAMENTI

Art.31 - Allacciamenti- definizione.

L'allacciamento è la tubazione che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione alla singola proprietà privata o pubblica.

Art.32 - Installazioni.

Cpv. 1

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'AAP e iscritti a catasto. Di regola ogni stabile o ogni fondo possiede un proprio allacciamento.

Cpv. 2

Per case a schiera l'AAP può autorizzare un solo allacciamento per più proprietà.

Cpv. 3

Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.

Art.33 - Condizioni tecniche.

Ogni allacciamento, anche provvisorio o per cantiere, deve essere provvisto di un organo di interruzione (saracinesca d'entrata) installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione, per quanto possibile, su area di dominio pubblico, ma comunque su area di libero accesso al personale dell'AAP e a spese dell'utente.

Art. 34 - Esecuzione.

Cpv. 1

L'AAP esegue le diramazioni della condotta comunale, fino alla saracinesca.

Cpv. 2

I costi della condotta di allacciamento con l'organo di interruzione (saracinesca) e il tronco di allacciamento alla rete di distribuzione (T e collare compreso) devono essere sopportati dall'utente.

Cpv. 3

Per l'esecuzione delle tubazioni d'allacciamento, partendo dalla saracinesca d'entrata in poi, l'utente dovrà servirsi esclusivamente di installatori idraulici debitamente autorizzati dall'AAP (installatori concessionari).

Cpv. 4

L'installatore, per beneficiare di tale diritto, deve fornire la prova della sua formazione professionale completa e delle sue attitudini pratiche (diploma federale di maestria od altro certificato giudicato equivalente dall'AAP, d'accordo con la SSIGA).

Cpv. 5

Previo collaudo, l'Ufficio Tecnico Comunale concederà l'immissione d'acqua solo per gli impianti eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni emanate dall'AAP.

Cpv. 6

L'abbonato è responsabile dell'esecuzione e manutenzione delle installazioni a partire dalla saracinesca d'entrata (compresa), mentre la manutenzione della diramazione dalla condotta comunale fino alla saracinesca (esclusa) è eseguita dall'AAP, a spese dell'utente.

Cpv. 7

Se l'allacciamento è eseguito sul campo stradale cantonale e/o comunale, l'utente deve preventivamente ottenere dalle competenti autorità il permesso di manomissione del campo stradale con relative tasse di ripristino.

Cpv. 8

Valgono in particolare le direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.

Art. 35 - Acquisizione dei diritti di passo.

Cpv. 1

L'acquisizione di eventuali diritti di passo necessari, attraverso i fondi di terzi, compete al proprietario dello stabile o fondo da allacciare.

Cpv. 2

La concessione all'allacciamento verrà rilasciata dall'AAP dopo espletamento di queste formalità.

Art. 36 - Proprietà dell'allacciamento.

Le tratte di allacciamento sull'area pubblica rimangono di proprietà dell'AAP, mentre quelle sull'area privata fino ai contatori che servono i singoli abbonati, rimangono di proprietà privata.

Art. 37 - Manutenzione e riparazione.

Cpv. 1

L'abbonato è tenuto a riparare immediatamente le perdite d'acqua che si verificassero sul proprio allacciamento.

Cpv. 2

In caso di rifiuto o di comprovato ritardo saranno applicate le penalità previste dal presente regolamento.

Cpv. 3

L'acqua perduta sarà fatturata secondo le indicazioni del contatore, o a valutazione, qualora la perdita si verifichi prima del contatore.

Art. 38 - *Messa fuori esercizio*

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, l'AAP provvede, a spese del proprietario, alla separazione della tubazione dalla condotta di distribuzione, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

Art. 39 - *Sostituzione tubazioni comunali.*

Se a seguito di sostituzione di vecchie tubazioni comunali occorre modificare la presa, la saracinesca e la condotta d'allacciamento, le spese vanno a carico dell'AAP. Nel caso la saracinesca non fosse conforme o non esistesse, il suo ripristino verrà eseguito a spese dell'utente.

V. INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

Art.40 - *Installazioni.*

Cpv. 1

L'abbonato deve far eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. Tali lavori possono venir eseguiti solo da installatori idraulici debitamente autorizzati dall'AAP (installatori concessionari) previa notifica.

Cpv. 2

L'installatore, per beneficiare di tale diritto, deve fornire la prova della sua formazione professionale completa e delle sue attitudini pratiche (diploma federale di maestria od altro certificato giudicato equivalente dall'AAP, d'accordo con la SSIGA).

Art.41 - *Collaudo.*

L'AAP esegue il controllo del contatore e della batteria di distribuzione prima della messa in esercizio. Essa non assume garanzia alcuna per i lavori eseguiti o per apparecchi posati dall'installatore.

Art.42 - *Controlli.*

L'AAP deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne. In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'AAP provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provvede, l'AAP può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.

Art. 43 - *Prescrizioni tecniche.*

Cpv. 1

Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio.

I lavori non potranno essere iniziati priva dell'approvazione dei piani da parte dell'AAP.

Cpv. 2

E' prescritta la posa di una valvola di ritenuta dopo il contatore e di un ribinetto di scarico nel punto più basso dell'impianto. La valvola di ritenuta è obbligatoria anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili ecc.).

Cpv. 3

La posa della valvola di ritenuta per gli allacciamenti esistenti, qualora ne fossero sprovvisti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, è pure obbligatoria e dovrà essere eseguita entro il termine che verrà fissato dall'AAP di volta in volta.

Art.44 - Manutenzione.

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante e perfetto stato di funzionamento.

Art.45 - Impianti di trattamento dell'acqua.

Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale di sanità e per i quali è stata fatta domanda di autorizzazione oppure notifica di posa al Laboratorio Cantonale d'Igiene. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta a impedire ogni ritorno d'acqua nella condotta di distribuzione.

Art. 46 - Pericolo di gelo.

Gli apparecchi e le tubazioni esposte al pericolo di gelo devono venir messi fuori uso e vuotati. L'abbonato è responsabile di tutti i danni.

VI. CONTATORI

Art.47 - Contatore.

La misurazione dell'acqua viene fatta per mezzo di contatori adeguati. L'AAP fornisce il contatore che resta di sua proprietà assoluta e ne cura la manutenzione.

Art.48 - Ubicazione.

Cpv. 1

L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'AAP tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa.

Cpv. 2

Il contatore deve essere posato di regola all'interno del fabbricato, al riparo dal gelo ed in luogo facilmente accessibile.

Cpv.3

In via eccezionale, l'AAP può concedere la posa del contatore all'esterno a condizione che essa avvenga in pozzetto idoneo e protetto dal gelo.

Art.49 - Responsabilità.

Cpv. 1

L'abbonato risponde di tutti i danni causati al contatore, non dovuti alla normale usura.

Cpv. 2

E' vietato manomettere il contatore o apportare modifiche allo stesso.

Art. 50 - Prescrizioni tecniche.

Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione. Per il rimanente si rimanda alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.

Art. 51 - Misurazioni.

Cpv. 1

L'AAP procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'AAP e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Cpv. 2

Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza +/- 5%, le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'AAP che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.

Art. 52 - Disfunzioni.

In caso di cattivo funzionamento del contatore, il consumo viene stabilito in base a quello degli anni precedenti. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'AAP.

Art. 53 - Contatori supplementari.

Cpv. 1

Se l'utente desidera posare dei contatori supplementari, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'AAP ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.

Cpv. 2

Determinante per la misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore fornito e posato dall'AAP.

Art. 54 - Sigilli.

I sigilli apposti dall'AAP ai contatori, alle saracinesche, agli idranti o ad altre parti degli impianti hanno valore di sigilli ufficiali e la loro manomissione può essere perseguita penalmente.

VII. FINANZIAMENTO

Art. 55 - Autonomia finanziaria.

Cpv. 1

La costruzione e l'esercizio degli impianti dell'AAP devono essere per principio finanziariamente autosufficienti.

Cpv. 2

Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:

- a) Sussidi ufficiali, cantonali e comunali;
- b) Contributi dei proprietari fondiari alle spese di installazione nel perimetro interessato dall'azzonamento (contributi di miglìoria);

- c) Pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari;
- d) Tasse di allacciamento e tariffe di utilizzazione;
- e) Fatturazione di prestazioni speciali;
- f) Altre partecipazioni di terzi o del Comune.

Art. 56 – Tariffe.

Cpv. 1

Le tasse di allacciamento e le tariffe di utilizzazione di regola devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Cpv. 2

Il tariffario viene allestito dal Municipio sulla base dei seguenti importi:

- 1. Tariffa di allacciamento per usi domestici, industriali, commerciali e agricoli:

Minima fr. 600.--

massima fr. 2'250.--

Secondo il diametro della tubazione di attacco, diametro nominale minimo 20 mm o $\frac{3}{4}$ ", diametro nominale massimo 50 mm o 2".

- 2. Tariffa annuale di abbonamento per allacciamento per usi domestici, industriali, commerciali e agricoli:

Minima fr. 30.--

massima fr. 45.--

- 2.1 Per gli stabili con più di un appartamento le tariffe sopra indicate sono moltiplicate per il numero di appartamenti serviti dall'allacciamento. Il fatto che uno o più appartamenti risultino sfitti non dà diritto all'esenzione o alla riduzione della tariffa di abbonamento calcolata secondo il paragrafo precedente.

- 3. Tassa di consumo secondo la misurazione del contatore per l'erogazione dell'acqua a scopi domestici, industriali, commerciali e agricoli:

Minima fr. 1.10

massima fr. 1.70 al mc

- 4. Tassa fornitura allacciamenti temporanei:

- 4.1 Per cantieri:

Minima fr. 0,20 al m3 di volume SIA

massima fr. 0,30 al m3 di volume SIA

- 4.2 Tassa base per allacciamenti temporanei quali commerci e altri scopi particolari:

- 4.2.1 Tassa base per installazione contatore:
minima fr. 50.-- massima fr. 75.--

- 4.2.2 Tassa consumo secondo misurazione del contatore:
minima fr. 1.10 massima fr. 1.70 al mc.

Art.57 - Esente da tariffa.

L'acqua è concessa gratuitamente per tutti i bisogni del Comune (edifici pubblici, cimitero, fontane pubbliche, aree pubbliche, servizi pubblici comunali) e per il servizio antincendio.

Art.58 - Costi di allacciamento.

I costi della tubazione di allacciamento della presa sulla condotta comunale all'entrata, contemplata all'art. 34, sono a carico dell'abbonato.

Art.59 - Utile.

Cpv. 1

L'utile netto dell'AAP è destinato, in primo luogo, al pagamento degli interessi del capitale d'impianto.

Cpv. 2

Il residuo sarà versato ai fondi speciali di riserva, di ammortamento e di rinnovamento ed impiegato in miglioramenti del pubblico servizio, nella riduzione delle tariffe e, da ultimo, a favore dell'erario comunale.

VIII. TASSE E MODALITA'

Art. 60 - Tasse d'allacciamento.

Cpv. 1

Viene prelevata una tassa di allacciamento unica per l'allacciamento all'acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni esistenti.

Cpv. 2

In caso di notevoli ampliamenti degli stabili va pagato un supplemento.

Cpv. 3

La tassa di allacciamento è fissata nel tariffario.

Art.61 - Tariffa di utilizzazione.

Cpv. 1

Le tariffe di utilizzazione ricorrenti si compongono di una tassa annuale di abbonamento e di una tassa di consumo.

Cpv. 2

La tassa annuale di abbonamento contiene già il noleggio del contatore.

Art.62 - Tassa forniture temporanee.

Le forniture temporanee sono fatturate in base ai prezzi fissati nel tariffario.

Art.63 - Scadenze.

Cpv. 1

L'AAP incassa sotto forma di acconto, prima dell'apertura del cantiere, l'importo probabile della tassa di allacciamento e di abbonamento dell'acqua per cantiere. Il conteggio definitivo viene emesso dopo il collaudo finale della costruzione.

Cpv. 2

Le tasse d'utilizzazione ricorrenti vengono incassate semestralmente dall'AAP;

1° Semestre mediante acconto.

2° Semestre fatturazione dopo lettura.

Cpv. 3

Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni. Trascorso tale termine sarà conteggiato un interesse di mora.

Art.64 - Esecuzione.

Cpv. 1

Se un utente è in ritardo con il pagamento, l'AAP gli indirizza una sollecitatoria scritta, intimandogli il termine di 10 giorni per regolare la pendenza. Trascorso tale termine procederà per via esecutiva.

Cpv. 2

In caso di esecuzione infruttuosa l'AAP può disporre per l'interruzione della fornitura, garantendo tuttavia un minimo vitale di erogazione.

Art.65 - Debitore della tassa di allacciamento.

Il debitore della tassa di allacciamento, fino alla scadenza del pagamento, è il proprietario dello stabile, rispettivamente chi era autorizzato a costruire.

Art.66 - Contestazioni.

Cpv. 1

In caso di contestazioni degli addebiti, l'abbonato è l'obbligato a pagare ugualmente tutto l'importo, riservandosi il diritto d'inoltrare reclamo scritto all'AAP, la quale ne terrà conto nella liquidazione successiva qualora il reclamo risultasse giustificato.

Cpv. 2

Per nessuna ragione l'abbonato ha il diritto di rifiutare il pagamento delle fatture o bollette o trattenere sulle stesse importi qualsiasi.

Art.67 - Acconti.

L'AAP si riserva il diritto in casi particolari di chiedere degli acconti calcolati sui consumi probabili. Ha pure il diritto di pretendere un'adeguata cauzione.

Art.68 - Reclami.

Tutte le comunicazioni ed i reclami che l'abbonato intende fare devono essere rivolti per iscritto direttamente all'AAP..

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art.69 - Infrazioni.

Cpv. 1

Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni in esso contenute sono punite con multa.

Cpv. 2

Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

Art.70 - Ricorsi.

Cpv. 1

Contro le decisioni e le disposizioni dell'AAP può essere interposto ricorso.

Cpv. 2

Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento e la commutazione dalla multa all'arresto, fanno stato le norme degli articoli 147,148,149 e 150 della LOC.

Art.71 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il regolamento precedente.

Esso entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Art. 72 - Diritti di prelievo dell'acqua potabile.

Cpv. 1

I diritti di prelievo gratuito dell'acqua potabile in vigore sono limitati ad un'erogazione massima di 100 m3 annui.

Cpv. 2

Essi decadono con la morte dei beneficiari.

Approvato dal Municipio con ris. mun. no. 2487 del 13.1.1992

Per il Municipio

Il Sindaco: *Fernando Caimi* Il Segretario: *Raffaele Bianchi*

Approvato dal Consiglio Comunale con ris. no. 18 del 5.10.1992

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente: *Luciana Salvadè* Il Segretario: *Raffaele Bianchi*

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 128-RE-2104 del 1.2.1993.

Per il Dipartimento delle Istituzioni

Il Consigliere di Stato: *Avv. Alex Pedrazzini* Il Segretario: *G. Santini*

Modifiche successive.

Art. 72 (nuovo) approvato dal Municipio con ris. mun. 622 del 20.8.2001 ; approvato dal Consiglio Comunale il 5.11.2001 con ris. no. 44; ratificato dal Dipartimento delle Istituzioni in data 29.11.2002 con ris. no. 126 RE 7635

Art. 7 lett f) e art. 56 cpv. 2 punto 2.1. approvati dal Municipio con ris. No. 32 del 10.5.2004; approvati dal Consiglio Comunale il 21.6.2004 – ratificati dal Dipartimento delle Istituzioni il 23.8.2004